

Egregio Signor
Prof. Ettore A. ALBERTONI
Presidente
del Consiglio regionale
della Lombardia
Via Fabio Filzi, 29
20124 MILANO

Egregio Signor
Gianni ROSSONI
Assessore all'Istruzione,
Formazione e Lavoro
Regione Lombardia
Via G. Cardano, 10
20124 MILANO

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Province lombarde

Milano, 19 luglio 2007

Egregio Presidente, Egregio Assessore,

trasmetto a nome dei colleghi Assessori, per Vostra opportuna conoscenza, in vista del prossimo dibattito consiliare, il contributo del Gruppo UPL "Lavoro e formazione professionale" - approvato nella riunione odierna - in forma di emendamento all'articolo 5 del PDL 220 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" abbinato ai PDL 219 e 229 nel testo "PDL del relatore - 9 luglio 2007; versione del 12 luglio".

Confidando in un accoglimento da parte dell'Aula, mi è gradita l'occasione per porgere, con i sensi della massima stima, i più cordiali saluti.

IL VICE COORDINATORE
Gruppo di Lavoro UPL
"Lavoro e F.P."
Andrea PELLICINI

All.to 1 c.s.

**Emendamento dell'Unione Province Lombarde (UPL) all'articolo 5 del PDL 220
"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"
abbinato ai PDL 219 e 229 nel testo "PDL del relatore - 9 luglio 2007; versione del 12
luglio" (la proposta di modifica é in corsivo-rosso)**

Art. 5 – Ruolo delle Province e dei Comuni (l.r. 1/2000)

1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore e, ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:
 - a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
 - b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
 - c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
 - f) l'educazione degli adulti;
 - g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.
2. ***Spetta altresì alle Province, in materia di istruzione e formazione professionale:***
 - ***la ricognizione della domanda e dei fabbisogni di istruzione e formazione relativi al territorio di competenza, anche attraverso la consultazione e la concertazione con i soggetti interessati, le parti sociali, le associazioni e le famiglie;***
 - ***la definizione della programmazione delle attività, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale;***
 - ***la partecipazione alla definizione degli atti di indirizzo e programmazione di competenza della Regione;***
 - ***la predisposizione del Piano provinciale del sistema educativo di istruzione e formazione.***
3. La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), attribuisce agli enti territoriali l'esercizio di ulteriori attività, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.

Milano, 19 luglio 2007